



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 08-05-2020	OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 12-03-2020 AVENTE AD OGGETTO: "CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020".
-------------------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, previo inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza alle ore **17:45** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	MACRILLANTE ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHINI TATIANA	ASSESSORE	PRESENTE
4.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CRISTIANO QUAGLIA**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente: "1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 28.01.2000;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12/03/2020 avente ad oggetto "CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020";

CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e la conseguente crisi economica delle attività commerciali cittadine;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere l'utilizzo degli spazi pubblici per l'anno 2020 per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali alimentari (ad es. bar, ristoranti, pasticcerie, gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio, ecc.), per favorire la ripartenza del settore commerciale e il graduale ritorno alla vita cittadina;

RITENUTO di concedere l'occupazione gratuita di suolo pubblico su aree immediatamente contigue e non all'esercizio quindi su piazzette o aree simili. L'occupazione sarà consentita in tutti i casi in cui non comporterà problemi di sicurezza alla mobilità sia dei pedoni che dei veicoli; esemplificando, non sarà possibile estendere l'occupazione qualora l'area individuata si trovi, rispetto all'esercizio, al di là di una strada a doppio senso di marcia; inoltre la nuova occupazione dovrà avvenire con elementi di arredo semplici quali tavoli e sedie ed eventualmente ombrelloni solo su piazzette; infine dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai e agli ingressi degli edifici così come la visibilità degli incroci stradali;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO CHE, avendo il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI CONCEDERE, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività artigianali alimentari (ad es. bar, ristoranti, pasticcerie, gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio, ecc.), l'utilizzo gratuito di suolo pubblico su aree immediatamente contigue e non all'esercizio quindi su piazzette o aree similari. L'occupazione sarà consentita in tutti i casi in cui non

comporterà problemi di sicurezza alla mobilità sia dei pedoni che dei veicoli; esemplificando, non sarà possibile estendere l'occupazione qualora l'area individuata si trovi, rispetto all'esercizio, al di là di una strada a doppio senso di marcia; inoltre la nuova occupazione dovrà avvenire con elementi di arredo semplici quali tavoli e sedie ed eventualmente ombrelloni solo su piazzette; infine dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai e agli ingressi degli edifici così come la visibilità degli incroci stradali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 37 DEL 05-05-2020

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 12-03-2020
AVENTE AD OGGETTO: "CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020".**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 07-05-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 07-05-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo**

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 29 del 08-05-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data **16 MAG 2020** e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

Sant'Omero li, **16 MAG 2020**

PROT. N. **4070**

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero li, **16 MAG 2020**



Il Segretario Comunale
Dott. CRISTIANO QUAGLIA